

**ASSOCAAF S.p.A. deve verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti. Pertanto, ai fini dei controlli che ASSOCAAF S.p.A. deve eseguire, è assolutamente necessaria l'esibizione da parte del contribuente della documentazione giustificativa in fotocopia.**

**ASSOCAAF S.p.A. si riserva di richiedere tutta la documentazione relativa agli oneri pluriennali (spese ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, bonus mobili) anche relativa a rate successive alla prima, qualora tale documentazione non sia presente nei nostri archivi. La mancata fornitura dei documenti comporterà la cancellazione della spesa dalla dichiarazione.**

#### QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI *(Nessun documento da esibire)*

A partire dall'anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le addizionali all'IRPEF sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

Il reddito dominicale deve essere indicato solo con il titolo 1, 2, 3, 5, 6, 7 o 10.

Il reddito agrario deve essere indicato solamente con il titolo 1, 4, 5, 6 o 7.

La compilazione della colonna 6 è ammessa solo con la presenza del codice 2 nella casella del titolo (Col. 2).

I redditi dominicali e agrari vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80% e del 70%. A partire dal 2013 tali redditi subiscono un'ulteriore rivalutazione del 30% (che verrà calcolata dal CAF).

Colonna 9 (IMU non dovuta) barrare la casella se il terreno è esente da IMU (es. terreni ricadenti in aree montane o di collina secondo i criteri individuati dalla Cir. n. 9 del 14.06.1993) in questo caso il reddito dominicale del terreno è soggetto ad IRPEF e addizionali.

#### QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

A partire dall'anno 2012, IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale.

**NOVITA' 2017** – E' obbligatorio dichiarare i contratti stipulati a partire dal 1.06.2017 di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa.

Il reddito derivante dalle c.d. "locazioni brevi" costituisce reddito fondiario per il proprietario e quindi deve essere dichiarato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, costituisce reddito diverso e andrà indicato nel rigo D4 con il codice 10.

La ritenuta eventualmente già operata, risultante dalla CU2019 va riportata nel rigo F8.

*Documenti da esibire*

- Certificazione Unica 2019 – Locazioni Brevi ricevuta dal gestore del servizio

**Colonna 1** - La rendita catastale deve essere esposta al netto della rivalutazione del 5%.

**Colonna 2** - Utilizzo

L'indicazione di più fabbricati con codice di utilizzo 1 è ammessa a condizione che la somma del numero dei giorni di possesso non superi 365. Il **Codice 5** pertinenza è da considerare solo con l'abitazione principale codice 1.

**Codice 2:** se l'immobile è tenuto a disposizione.

**Codice 3:** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (Liberò mercato o patti in deroga). Chi utilizza il **codice 3** deve compilare anche la colonna 5. Indicando: cod. 1 o cod. 2 se decide di optare per la tassazione ordinaria, cod. 3 se ha optato per la cedolare secca, cod. 4 se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico (D. Lgs. 42/2004).

**Codice 4:** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (Equo canone). Chi utilizza il codice 4 deve compilare anche la colonna 5.

**Codice 8:** se l'immobile è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è dato in locazione a canone "concordato". Chi utilizza il codice 8 deve compilare anche la colonna 5.

**Codice 10** se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un proprio familiare che vi dimora abitualmente.

**Codici 11 e 12** se l'immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione.

**Codici 14 e 15** se l'immobile è situato in Abruzzo e dato in locazione o comodato a persone residenti nei territori colpiti dal sisma del 6.04.09.

**Colonna 6** – Da compilare sono se l'immobile è concesso in locazione. Riportare il 95% del canone di locazione se si è scelta la tassazione ordinaria (cod. 1 colonna 5), riportare il 100% del canone di locazione nel caso di opzione al regime della cedolare secca (cod. 3 colonna 5).

**Colonna 9.** Indicare il Codice catastale del comune ove è situato il fabbricato (L'Elenco Codici catastali comunali è presente in calce all'Appendice delle Istruzioni ministeriali).

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

**Colonna 11** – Barrare la casella se si è scelto di applicare la cedolare secca sulle locazioni.

**Colonna 12** – Casi particolari IMU – indicare uno dei seguenti codici:

codice 1 – fabbricato, diverso dall'abitazione principale, esente da IMU. In questo caso l'immobile è soggetto ad IRPEF e addizionali anche se non è concesso in locazione.

codice 2 – abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU 2018.

Codice 3 – immobile ad uso abitativo, non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso l'immobile concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali nella misura del 50%.

**Sezione II – Dati relativi ai contratti di locazione**

**Novità 2017** – Tale sezione va compilata, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, solo nel caso di immobili situati nella regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6.04.2009 (colonna 2 cod. 14).

**In tutti gli altri casi di immobili concessi in locazione tale sezione non deve essere compilata.**

#### QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Indicare nella terza e nella quarta sezione del Quadro C l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale, dell'addizionale comunale riferita all'anno 2018 (acconto e saldo) e all'anno 2019.

*Documenti da esibire*

- La documentazione attestante le ritenute d'acconto indicate nella dichiarazione (Certificazione Unica 2019).

#### RIGO C4 Somme per premi di risultato

In presenza di una CU2019 in cui risultino compilati i punti da 572 a 589 è obbligatoria la compilazione del rigo C4 per permettere la corretta determinazione del bonus IRPEF di cui al rigo C14.

#### QUADRO D - ALTRI REDDITI

##### Rigo D1 e D2

Non devono essere dichiarati i redditi di capitali soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

*Documenti da esibire*

- Certificazione relativa agli utili/redditi percepiti nel 2018.

##### Rigo D3

*Documenti da esibire*

- Certificazione Unica 2019 lavoro autonomo rilasciata dal soggetto erogatore.

##### Rigo D4 e D5

*Documenti da esibire*

- *Certificazione Unica 2019 – lavoro autonomo e locazioni brevi relativa ai compensi e al versamento delle ritenute rilasciata dal sostituto d'imposta.*

#### QUADRO E - ONERI E SPESE

Qualora siano stati compilati i seguenti righe **E2, E3, E4, E7**, righe da **E8 a E10 con i codici 9 e 10** unitamente alle copie dei documenti comprovanti la spesa, si deve sempre produrre l'**Autocertificazione** effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica della **CARTA d'identità valida** del sottoscrittore).

Sul documento intestato al **Figlio** fiscalmente a carico indicare la percentuale di spesa ripartita tra i due genitori.

**Rigo E1 – Spese Sanitarie**

La detrazione spettante sulle spese da indicare sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di Euro 129,11. Qualora non si superi tale importo si invita a non indicare alcun valore.

*Documenti da esibire*

- Per l'acquisto di medicinali fornire fotocopie degli scontrini fiscali "parlanti" in cui sia specificata la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario. Spese relative all'acquisto di dispositivi medici purché dallo scontrino o fattura risulti la descrizione del prodotto e che il prodotto è contrassegnato dalla marcatura CE.
- Documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
- Parcella/fattura/ricevuta fiscale o quietanze.

**Prescrizione medica per:**

- Assistenza infermieristica e riabilitativa, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.
- Cure termali (Escluse spese di soggiorno)
- Spese mediche per patologie esenti dal ticket sostenute presso strutture che prevedono il pagamento.

**Rigo E2 - Spese Sanitarie per Familiari Non a Carico***Condizioni per la validità*

Indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La detrazione spettante sulle spese da indicare sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di Euro 129,11.

*Documenti da esibire*

- Spese mediche per patologie esenti.
- Certificazione rilasciata dall'ASL di appartenenza che attesti la patologia.

Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto della patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte dello stesso è stata sostenuta dal dichiarante.

Presentare il prospetto di liquidazione 730-3 redditi 2018 con l'Autocertificazione della dichiarazione del grado di parentela.

**Rigo E3 - Spese Sanitarie per disabili***Condizioni per la validità*

La detrazione spetta a coloro che:

- hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica.
- sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

*Documenti da esibire*

- Riconoscimento della Commissione Medica.
- I soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante Autocertificazione, attestante che l'invalidità comporta ridotte capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati.
- Fattura comprovante la spesa sostenuta.
- Prescrizione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e/o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità d'integrazione del soggetto.

**Rigo E4 - Spese per Veicoli per i disabili**

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell'arco di quattro anni, è calcolata su un importo massimo di spesa di Euro 18.075,99 che può essere ripartito in 4 anni.

*Condizioni per la validità*

La detrazione spetta a coloro che:

- hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica.
- sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
- hanno sostenuto la spesa per un proprio familiare a carico portatore di handicap.

*Documenti da esibire*

- Riconoscimento della Commissione Medica.
- I soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante Autocertificazione, attestante che l'invalidità comporta ridotte capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati.
- Fattura comprovante la spesa sostenuta.

**Rigo E5 - Spese per l'acquisto di Cani Guida***Condizioni per la validità*

- La detrazione spetta ai non vedenti o al contribuente che ha sostenuto la spesa per un proprio familiare a carico non vedente.

*Documenti da esibire*

- Certificazione di riconoscimento dell'handicap.
- Fattura comprovante la spesa sostenuta.

**Rigo E6 - Totale Spese Sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione**

Se la somma delle spese sanitarie indicate nei righe E1, E2 ed E3 supera Euro 15.493,71 la detrazione del 19% può essere ripartita in 4 quote annuali costanti di pari importo.

*Documenti da esibire*

- Modello 730-3 dell'anno precedente.
- oppure RP1, Colonna 1 e 2, RP2 e RP3 del Quadro RP Modello Unico dell'anno precedente.

**Rigo E7 - Interessi per Mutui Ipotecari per Acquisto Abitazione Principale****Mutui ipotecari contratti PRIMA del 1° gennaio 1993**

La detrazione spetta su un importo massimo di Euro 4.000,00, per ciascun INTESTATARIO DEL MUTUO.

*Condizioni per la validità*

- L'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8/12/1993, e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

*Documenti da esibire*

- Contratto di mutuo.
- Contratto di acquisto.
- Fatture del notaio.
- Quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo al netto degli eventuali contributi percepiti.
- Autocertificazione.
- Per la rinegoziazione di un contratto di mutuo, allegare il documento dell'istituto di credito indicante la quota capitale residua e il nuovo atto di mutuo.

**Mutui ipotecari contratti DOPO il 1° gennaio 1993**

La detrazione spetta su un importo massimo di Euro 4.000,00.

**Attenzione.** Si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori e non all'ammontare relativo a ciascun cointestatario (es.: marito e moglie, cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale acquistata in comproprietà, devono indicare un importo massimo di Euro 2.000,00).

*Condizioni per la validità*

- La detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993.
- Per i contratti stipulati dopo il 1993 e fino al 31/12/2000 è necessario che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo.
- Per i contratti stipulati dopo il 01/01/2001 l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e l'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
- Sono ammessi solo gli interessi effettivamente pagati nel corso del 2018 (gli interessi relativi al 2018 vengono pagati nel 2019, la deduzione sarà effettuata nella dichiarazione del 2020).
- Il diritto non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi/un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

*Documenti da esibire*

- Contratto di mutuo.
- Contratto di acquisto.
- Quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo al netto degli eventuali contributi statali.
- Fatture per spese e oneri accessori: Fatture relative all'atto di acquisto e di mutuo emesse dal Notaio. Se in possesso di un'unica fattura, le spese dell'acquisto devono essere distinte da quelle del mutuo.
- Autocertificazione.
- Per la rinegoziazione di un contratto di mutuo, allegare il documento dell'istituto di credito indicante la quota capitale residua e il nuovo atto di mutuo.

**Righi E8/E9/E10 – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%**

**Codice 8 - Interessi per Mutui Ipotecari per Acquisto Altri Immobili**

Verificare che l'importo non superi Euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

*Condizioni per la validità*

- Mutui ipotecari stipulati entro 31/12/1990 per l'acquisto di qualsiasi immobile.
- Mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (es. l'immobile viene dato in locazione).
- Sono ammessi solo gli interessi effettivamente pagati nel corso del 2018 (gli interessi relativi al 2018 vengono pagati nel 2019, la deduzione sarà effettuata nella dichiarazione del 2020).

*Documenti da esibire*

- Contratto del mutuo.
- Quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo.
- Autocertificazione.

**Codice 9 - Interessi per Mutui Contratti nel 1997 per Recupero Edilizio**

La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. In riferimento a questi ultimi, qualora si sia fruito della detrazione per gli anni precedenti, è necessario che vengano dichiarati nella sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

*Condizioni per la validità*

- Mutui anche non ipotecari per manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici contratti nel 1997.
- Sono ammessi in deduzione su un importo massimo di Euro 2.582,28. Detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi effettivamente pagati (non solo maturati) nel corso del 2018 (gli interessi relativi al 2018 vengono pagati nel 2019, la deduzione sarà effettuata nella dichiarazione del 2020).

*Documenti da esibire*

- Copia del contratto di mutuo indicante lo specifico scopo di finanziare il recupero edilizio.
- Quietanze pagamento degli interessi passivi sul mutuo.
- Copia comprovante le spese di realizzazione degli interventi.

**Codice 10 - Interessi per Mutui Ipotecari per Costruzione Abitazione Principale**

La detrazione spetta per un ammontare complessivo su un importo massimo di Euro 2.582,28.

La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. In riferimento a questi ultimi, qualora si sia fruito della detrazione per gli anni precedenti, è necessario che vengano dichiarati nella sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

*Condizioni per la validità*

- L'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.

*Documenti da esibire*

- Copia del contratto di mutuo ipotecario, dal quale risulti che lo stesso sia assistito da ipoteca e che sia stato stipulato per la costruzione e ristrutturazione

- Il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione (contratti stipulati fino al 30 novembre 2007).
- A decorrere dal 1° dicembre 2007, per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
- L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.
- Il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
- dell'immobile da destinare ad abitazione principale.
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.
- Copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso (fatture).
- Quietanze pagamento degli interessi passivi sul mutuo.
- Autocertificazione.

#### **Codice 11 - Interessi per Prestiti o Mutui Agrari**

##### *Condizioni per la validità*

- L'importo non deve essere superiore al totale dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati nel quadro A.

##### *Documenti da esibire*

- Copia della quietanza rilasciata dall'ente erogante il mutuo.

#### **Codice 12 - Spese di Istruzione**

L'importo delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria) e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a Euro 786 per alunno.

Tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche e per l'ampliamento dell'offerta formativa indicate nei righi da E8 a E10 con il codice 31.

Tra le spese detraibili rientrano quelle sostenute per la mensa scolastica, il servizio pre e post scuola, la tassa di iscrizione e la tassa di frequenza.

Se la spesa riguarda più alunni è necessario compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2019 con il codice 12.*

##### *Documenti da esibire*

- Apposita dichiarazione indicante l'importo della spesa sostenuta rilasciato dall'istituto scolastico.
- Ricevute di versamento per le spese sostenute nel 2018.

#### **Codice 13 - Spese di Istruzione**

##### *Condizioni per la validità*

L'importo delle spese per l'iscrizione e la frequenza di università private o straniere è detraibile per un ammontare non superiore alla misura stabilita per le spese degli equivalenti istituti statali italiani.

Tale importo è stabilito annualmente per ciascuna facoltà con decreto ministeriale.

Sono detraibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico (indicare la percentuale di ripartizione).

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2019 con il codice 13.*

##### *Documenti da esibire*

- Apposita dichiarazione indicante l'importo di detraibilità rilasciato dallo stesso istituto scolastico privato.
- Ricevute di versamento tasse e contributi sostenute nel 2018.

**Codice 14 - Spese Funebri** (Importo non superiore a Euro 1.550,00 per ciascun decesso)

**Condizioni per la validità**

Possono essere detratte le spese sostenute per la morte di persone, indipendentemente dal grado di parentela con esse.

**Documenti da esibire**

- Fattura relativa alle spese funebri.
- Quietanza del pagamento.

**Codice 15 - Spese per Addetti all'Assistenza Personale** (Importo non superiore a Euro 2.100,00)

**Condizioni per la validità**

Indicare le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti).

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera Euro 40.000,00.

Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2019 con il codice 15.*

**Documenti da esibire**

- Copia fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza a persone non autosufficienti con il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e del soggetto nei confronti del quale è prestata l'assistenza.
- Copia certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.
- Per le cooperative di servizi la fattura deve recare il codice fiscale del soggetto che ha erogato la prestazione.

**Codice 16 - Spese per Attività Sportive Praticate dai Ragazzi**
**Condizioni per la validità**

Indicare le spese per la pratica sportiva dilettantistica per un importo non superiore a Euro 210,00 per ciascun ragazzo di età compresa tra 5 e 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo compilare distinti righe da E8 a E10.

**Documenti da esibire**

- Contabile di versamento bancario/postale o la fattura, ricevuta/quietanza di pagamento da cui risulti:
  - la ditta, la denominazione, se persona fisica il nome e cognome, la sede nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
  - la causale del pagamento;
  - l'attività sportiva esercitata;
  - l'importo corrisposto per la prestazione resa;
  - i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

**Codice 17 - Spese per Intermediazione Immobiliare** (Importo non superiore a Euro 1.000,00)

Compensi per l'intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale. Per i comproprietari di un immobile, la detrazione, nel limite di Euro 1.000,00, va ripartita in base alla percentuale di proprietà.

**Documenti da esibire**

- Fattura emessa dal mediatore immobiliare.
- Rogito notarile della compravendita riportante: la spesa per l'attività di mediazione, le modalità di pagamento della stessa, il numero di Partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare.

**Codice 18 - Spese per Canoni di Locazione Sostenute da Studenti Universitari Fuori Sede**

Per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, indicare le spese, per un importo massimo di Euro 2.633,00, sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea.

*Condizioni per la validità*

- Solo per gli anni di imposta 2017 e 2018, l'università deve essere in un Comune distante almeno 100 Km dal comune di residenza dello studente, ma non necessariamente in una Provincia diversa. La distanza è ridotta a 50 Km per gli studenti residenti in zone di montagna o disagiate.

*Documenti da esibire*

- Ricevute o quietanze di pagamento relative al 2018.
- Contratto di locazione.
- Iscrizione all'università.

**codice 20 Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari** (Per un importo non superiore a Euro 2.065,83)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.
- Deve essere effettuata esclusivamente tramite:
  - ONLUS;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - fondazioni associazioni, comitati ed enti
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta di versamento rilasciata dalla ONLUS/associazione da cui risulta la modalità di pagamento utilizzata.

Per la verifica del limite di spesa è necessario tenere conto dell'importo indicato nei righi da E8 a E10 con il codice 61.

**codice 21 Erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche** (Per un importo non superiore a Euro 1.500,00)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta di versamento rilasciata dall'associazione sportiva da cui risulta la modalità di pagamento utilizzata.

**codice 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso** (Per un importo non superiore a Euro 1.300,00)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta di versamento rilasciata dalla società di mutuo soccorso da cui risulta la modalità di pagamento utilizzata.

**codice 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia**

(Per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo compresi i fabbricati assoggettati a cedolare secca)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.



**codice 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico***Condizioni per la validità*

- La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute a condizione che la necessaria certificazione sia stata rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

*Documenti da esibire*

In osservanza a disposizioni obbligatorie di legge:

- Fatture relative alle spese.
- Quietanze del pagamento.
- Spese sostenute volontariamente:
  - Fatture relative alle spese.
  - Certificazione della Soprintendenza Provinciale delle belle arti e/o uffici competenti.
  - Documentazione attestante l'avvenuta donazione, rilasciata dagli enti beneficiari, dalla quale risulti in modo certo le generalità del contribuente, la motivazione, le date e l'importo.

**codice 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche***Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.

**codice 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo**

(Per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.

**codice 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**

(Per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale

**codice 29 Spese veterinarie**

La detrazione spettante sulle spese da indicare sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di Euro 129,11. Qualora non si superi tale importo si invita a non indicare alcun valore.

*Condizioni per la validità*

Sono valide le spese veterinarie nel limite massimo di Euro 387,34, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva.

*Documenti da esibire*

- Fatture comprovanti le spese intestate al dichiarante.

**codice 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti***Condizioni per la validità*

Sono le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2018 con il codice 30.*

*Documenti da esibire*

- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.
- Contabile di versamento bancario/postale.
- Certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori del servizio.

**codice 31 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado**

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.

**Condizioni per la validità**

- L'istituto deve appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62.
- Le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

**Documenti da esibire**

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari devono risultare dalla ricevuta rilasciata dall'istituto scolastico.
- Causale con il riferimento di legge e la finalità dell'erogazione.

**codice 32 Riscatto corso di laurea dei familiari a carico****Condizioni per la validità**

- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea di familiari fiscalmente a carico.
- Se i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo vanno riportati nel rigo E21

**Documenti da esibire**

- Contabile di versamento bancario/postale.

**codice 33 Spese asili nido**

Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a Euro 632,00 annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

Se la spesa riguarda più di un figlio occorre compilare più righe da E8 a E10.

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2019 con il codice 33.*

**Documenti da esibire**

- Quietanza del pagamento.

**codice 35 Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato****Condizioni per la validità**

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario.

**Documenti da esibire**

- Contabile di versamento bancario/postale.

**codice 36 - Assicurazioni sulla Vita, gli Infortuni e l'Invalidità.**

L'importo complessivo non deve essere superiore a Euro 530,00 anche per i familiari fiscalmente a carico.

**Contratti stipulati e rinnovati sino al 31/12/2000.**

Per i premi dell'assicurazione sulla vita, il contratto non deve avere una durata inferiore a 5 anni e non deve consentire all'assicurato la concessione di prestiti per i primi 5 anni. In mancanza di tale dichiarazione la deduzione non sarà ammessa.

**Documenti da esibire (Polizza sulla Vita):**

- Quietanza dei pagamenti del 2018
- Dichiarazione della compagnia di assicurazione dalla quale risulti che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni dalla data della sua stipulazione, e che per il periodo di durata minima non sia consentita la concessione di prestiti.

Per i **Contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001**, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, d'invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante).

**Documenti da esibire (Polizza contro gli Infortuni):**

- Fotocopia della ricevuta di pagamento del 2018.
- Certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e quello dell'assicurato, la tipologia del contratto e la sua decorrenza e gli importi fiscalmente detraibili.

Nell'importo complessivo vanno ricompresi anche i premi di assicurazione indicati nella CU 2019 (p. da 341 a 352) con il codice 36.

Per i familiari a carico indicare la percentuale di ripartizione.

### **Codice 38 - Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con grave disabilità**

L'importo complessivo non deve superare Euro 750,00 considerando anche i premi rischio morte e invalidità indicati con il codice 36

La detrazione riguarda i premi per tutelare le persone con disabilità grave ai sensi art. 3 c. 3 L. 104/92. Nell'importo complessivo vanno ricompresi anche i premi di assicurazione indicati nella CU 2019 (p. da 341 a 352) con il codice 38.

- Fotocopia della ricevuta di pagamento del 2018.
- Certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

### **Codice 39 - Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani**

L'importo complessivo non deve superare Euro 1.291,14 considerando anche i premi relativi alle assicurazioni indicati con i codici 36 e 38.

La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. Nell'importo complessivo vanno ricompresi anche i premi di assicurazione indicati nella CU 2019 (p. da 341 a 352) con il codice 39.

- Fotocopia della ricevuta di pagamento del 2017.
- Certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e quello dell'assicurato, la tipologia del contratto e la sua decorrenza e gli importi fiscalmente detraibili.

### **Codice 40 – Spese per l'acquisto di abbonamenti al servizio pubblico locale, regionale e interregionale**

Indicare le spese sostenute per se o per i familiari a carico per un importo complessivo non superiore a Euro 250,00

*Documenti da esibire*

- Biglietto di trasporto/titolo di viaggio dal quale risulti:
  - denominazione e P.IVA del soggetto che effettua la prestazione;
  - la descrizione del trasporto;
  - l'ammontare;
  - il nr. progressivo;
  - la data di emissione o di utilizzo;
  - la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio o altra documentazione attestante la data del pagamento.

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2019 con il codice 40.*

### **Codice 43 - Assicurazioni rischio eventi calamitosi**

Sono detraibili i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliare ad uso abitativo stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.

- Fotocopia della ricevuta di pagamento del 2018.
- Certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

### **Codice 44 – Spese sostenute in favore di soggetti con disturbo dell'apprendimento (DSA)**

La detrazione spetta, fino al completamento della scuola di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informativi necessari per l'apprendimento. La detrazione spetta sia per il contribuente che per i familiari fiscalmente a carico.

- Fattura
- Certificazione medica che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

**codice 99 Altri oneri detraibili** (Altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.

**Righi E8/E9/E10– Altre spese per le quali spetta la detrazione del 26%**

**Codice 61 Erogazioni liberali alle ONLUS** (Per un importo non superiore a Euro 30.000)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta di versamento rilasciata dalla ONLUS da cui risulta la modalità di pagamento utilizzata.

*Per la verifica del limite di spesa è necessario tenere conto dell'importo indicato nei righi da E8 a E10 con il codice 20.*

Nell'importo complessivo vanno ricompresi anche i gli importi indicati nella CU 2019 (p. da 341 a 352) con il codice 61.

**Codice 62 Erogazioni liberali ai partiti politici** (inseriti nella prima sezione del registro nazionale, per importo compreso tra Euro 30 e 30.000)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.

**Righi E8/E9/E10– Altre spese per le quali spetta la detrazione del 30%**

**Codice 71 Erogazioni liberali alle ONLUS e associazioni di promozione sociale** (Per un importo non superiore a Euro 30.000)

*Condizioni per la validità*

- erogazioni in denaro o natura alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta di versamento rilasciata dalla ONLUS da cui risulta la modalità di pagamento utilizzata.

*Per la verifica del limite di spesa è necessario tenere conto dell'importo indicato nei righi da E8 a E10 con il codice 61 e 76 e per il rigo E36.*

**Righi E8/E9/E10– Altre spese per le quali spetta la detrazione del 35%**

**Codice 76 Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato** (Per un importo non superiore a Euro 30.000)

*Condizioni per la validità*

- L'erogazione è da effettuare mediante versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegno bancario o circolare.

*Documenti da esibire*

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta di versamento rilasciata dalla ONLUS da cui risulta la modalità di pagamento utilizzata.

*Per la verifica del limite di spesa è necessario tenere conto dell'importo indicato nei righi da E8 a E10 con il codice 61 e 71 e per il rigo E36.*

**Rigo E14 – Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale**

A partire dal 2016 è riconosciuta la detrazione del 19% dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2018 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a Euro 55.000 e non erano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

*Documenti da esibire*

- Contratto di leasing;
- Quietanza del pagamento canoni 2018;
- Autocertificazione dei requisiti.

**Rigo E21 - Contributi Previdenziali ed Assistenziali Deducibili**

**A partire dal 2015 non è più deducibile l'importo del contributo obbligatorio SSN versato con l'assicurazione RC veicoli.**

Contributi previdenziali ed assistenziali, obbligatori o volontari, versati in ottemperanza a disposizioni di legge all'ente pensionistico di appartenenza.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

*Documenti da esibire*

- Quietanza del pagamento.

**Rigo E22 - Assegno al Coniuge**

Assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge nella misura in cui risultino da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per il mantenimento dei figli da quella per il mantenimento del coniuge, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

*Documenti da esibire*

- Copia dei documenti o ricevute di pagamento relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge.
- Copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

**Rigo E23 - Contributi per Addetti ai Servizi Domestici e Familiari**

Indicare la quota a carico del datore di lavoro fino a un importo di Euro 1.549,37.

*Non è possibile portare in detrazione le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nei punti da 701 a 706 della CU2019 con il codice 3.*

*Documenti da esibire (Fronte + Retro)*

- Quietanze di versamento dei contributi previdenziali.

**Rigo E24 - Erogazioni Liberali a favore di Istituzioni Religiose**

Indicare fino a un importo di Euro 1.032,91.

**Documenti da esibire**

- Ricevute di pagamento in conto corrente postale e/o ricevute dei bonifici bancari.
- Quietanze liberatorie.

**Rigo E25 - Spese Mediche e di Assistenza dei Portatori di Handicap**
**Condizioni per la validità**

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa.
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona.
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
- al personale con qualifica di educatore professionale.
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

**Documenti da esibire**

- Per la documentazione vedere Rigo E1.
- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.
- Autocertificazione del grado di parentela per i familiari non a carico.
- Qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

**Rigo E26 - Altri Oneri Deducibili**

**Cod. 6** Contributi ai fondi integrativi al S.S.N.

**Documenti da esibire**

- Ricevuta di versamento dei contributi.

**Cod. 7** Contributi/donazioni alle ONG – organizzazioni non governative per i paesi in via di sviluppo (nel limite 2% del reddito complessivo)

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta rilasciata dall'ente da cui devono risultare i pagamenti effettuati con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

**Cod. 8** Erogazioni liberali a favore alcune fondazioni e associazioni riconosciute (nel limite del 10% del reddito complessivo fino ad un massimo di Euro 70.000).

N.B. In tale agevolazione non sono più ricompresi i versamenti a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale.

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta rilasciata dall'ente da cui devono risultare i pagamenti effettuati con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

**Cod. 9** Erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, degli enti parco regionali e nazionali.

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta rilasciata dall'ente da cui devono risultare i pagamenti effettuati con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

**Cod. 21** 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri.

- Certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

**Rigo E27/E28/E29/E30 - Previdenza Complementare**

Se il contribuente non ha alcun importo al punto 413 del CU 2018 e non ha ulteriori versamenti ad altre forme di previdenza integrativa, non è tenuto alla compilazione dei righe da E27 a E31.

**Documenti da esibire**

- Modello CU 2019.
- Certificazione rilasciata dal fondo con premi versati alle forme pensionistiche individuali.

**Rigo E32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione**

E' riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 300.000 da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dai termini dei lavori, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni.

L'acquisto riguarda unità immobiliari residenziali: di nuova costruzione (inventate al 12.11.2014), o oggetto di interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori. L'acquisto o il termine dei lavori di costruzione deve essere avvenuto tra il 1.1.2014 e il 31.12.2017.

*Documenti da esibire*

- Contratto di acquisto dell'immobile per verificare i vincoli temporali e l'importo.
- Contratto di locazione

**Rigo E36 - Erogazioni Liberali a favore delle ONLUS, delle associazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale.**

Erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono deducibili (nel limite del 10% del reddito complessivo). Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

- Contabile di versamento bancario/postale.
- Ricevuta rilasciata dall'ente da cui devono risultare i pagamenti effettuati con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

*Tale agevolazione è alternativa a quella prevista nei righe da E8 a E10 codici 61, 71 e 76.*

**SEZIONE III A e B - Spese per Interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio e per misure antisismiche (Rigo da E41 a E 53)**

*NOVITA' 2018 – Obbligo di comunicazione ENEA. Per poter fruire della detrazione del 50% prevista per gli interventi effettuati nel 2018 di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia, è previsto l'OBBLIGO di inviare un'apposita comunicazione telematica all'ENEA. Tale comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/collauda. Per i lavori terminati nel periodo dal 1.1.2018 al 21.11.2018 l'invio deve avvenire entro il 1° aprile 2019. Qualora non sia stata effettuata la comunicazione si può porvi rimedio con una remissione in bonis, pagando una multa di Euro 250 ed effettuando l'invio entro il 31.10.2019.*

*Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito: <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/> dove è disponibile la guida in cui sono elencati gli interventi per cui vi è l'obbligo di comunicazione all'Enea.*

La detrazione d'imposta è pari al:

- 36% per le spese sostenute dal 01.01.2008 al 25.06.2012;
- 50% per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2018.
- 65% per le spese sostenute dal 04.08.2013 al 31.12.2016 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31.12.2016.
- 50%, 70%, 80% per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017. Se tali interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali la detrazione del 70% sale al 75%, la detrazione dell'80% sale all'85%.

Il limite di spesa su cui applicare la detrazione non può superare:

- 48.000 Euro per le spese sostenute negli anni dal 2008 al 25.06.2012;
- 96.000 Euro per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2018.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Unica eccezione le spese per interventi antisismici sostenute dopo 1.1.2017 la cui detrazione viene ripartita in 5 quote annuali.

*Documenti da esibire*

#### **1- Prima richiesta di detrazione**

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche devono essere esibiti:

- a) Copia della comunicazione di inizio lavori e della ricevuta della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara. Tale obbligo è stato abolito per i lavori iniziati dopo il 14.05.2011, in tal caso è necessario fornire una visura catastale dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori.
- b) Copia delle fatture e ricevute fiscali documentanti la spesa e riportanti l'intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione. Per le spese sostenute a partire dal 4.07.2006 e fino al 13.05.2011 le fatture devono evidenziare il costo della manodopera.
- c) Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis TUIR), il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- d) Copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario nei casi ammessi.
- e) Attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

#### **2- Interventi su parti comuni**

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'Amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e l'avvenuto pagamento della somma stessa.

#### **3- Novità dal 2012**

Dal 14.05.2011 è stato soppresso l'obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara della data di inizio lavori. Per tali interventi è necessario riportare nella sezione III B (righe da E51 a E53) i dati catastali dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori.

Nel caso la ristrutturazione sia stata effettuata su parti comuni sarà necessario indicare nella colonna 3 della Sez. IIIA il codice fiscale del condominio e compilare la Sez. IIIB barrando la colonna 2 - condominio senza riportare i dati catastali dell'immobile.

La sezione IIIB deve essere compilata per le spese sostenute dal 2013, o comunque nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Non è necessario indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nel caso vengano riportate le rate successive in cui è ripartita la detrazione.

#### **Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte**

Dal 1.1.2018 spetta una detrazione del 36% per le spese relative a:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
- realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

La detrazione è applicabile su importo massimo di spesa di Euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La spesa può riguardare anche interventi su parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Indicare a colonna 2 dei righe da E41 a E43 il codice 12 se i lavori riguardano singole unità immobiliari; codice 13 se i lavori sono stati eseguiti su parti comuni esterne degli edifici condominiali.

#### **SEZIONE III C – Spese arredo immobili e IVA per acquisto abitazione classe A e B (Righe da E57 a E59)**

##### **Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati**

Indicare le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (classe A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è del 50% su un ammontare massimo di spesa di Euro 10.000 e va ripartita in 10 anni.

*Documenti da esibire*

- a) Copia delle fatture documentanti la spesa con l'intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione.
- b) Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o



*Condizione di validità*

La detrazione per le spese di arredo sostenute nel periodo tra il 6.06.2013 e il 31.12.2016 spetta se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati sostenuti dal 26.06.2012 al 31.12.2016

**Per le spese di arredo sostenute nel 2017, la detrazione spetta solo se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1.1.2016 e il 31.12.2017**

**Per le spese di arredo sostenute nel 2018, la detrazione spetta solo se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1.1.2017 e il 31.12.2018.**

Se l'intervento è effettuato sulle parti comuni condominiali la detrazione è ammessa solo se le spese sono sostenute per l'acquisto di mobili destinati ad arredare le parti comuni (es. appartamento del portiere). L'intestatario dell'acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la ristrutturazione.

**Rigo E58 - Spese arredo immobili giovani coppie**

La detrazione spetta per le spese per l'acquisto di mobili, **sostenute nel 2016**, da destinare all'arredo di immobili acquistati (o ricevuti in donazione) nel 2015 o nel 2016, adibiti ad abitazione principale.

*Condizione di validità*

Le coppie devono risultare coniugate nel 2016 o conviventi da almeno tre anni (deve risultare dallo stato di famiglia) e almeno uno dei componenti deve avere un'età non superiore a 35 anni al 31/12/2016.

L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi /conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l'acquisto non abbia superato i 35 anni di età.

L'immobile doveva essere destinato ad abitazione principale nel corso del 2016.

La detrazione è del 50% su un ammontare massimo di spesa di Euro 16.000 e va ripartita in 10 anni.

Tale detrazione non è cumulabile con la detrazione per l'arredo degli immobili ristrutturati di cui al punto E57 e non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

**Rigo E59 – IVA per acquisto abitazione classe energetica A e B**

Ai soggetti che dal 1.1.2016 al 31.12.2017 hanno acquistato immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50% dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 anni.

La quota di IVA portata in detrazione non può fruire dell'agevolazione prevista per le spese di acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o per le spese di acquisto del box pertinenziale.

codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

E' ammesso il pagamento con carte di credito o debito in tal caso è necessario fornire le ricevute telematiche di avvenuta transazione ed estratto conto della carta di credito.

**c) Copia delle comunicazione inviata all'Enea se l'acquisto di elettrodomestici in classe A+ è collegato ad un intervento di recupero edilizio iniziato dopo 01/01/2017 (v. paragrafo SEZIONE III A e B - Spese per Interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio)**

*Documenti da esibire*

- a) Atto di acquisto dell'immobile.
- b) Copia delle fatture documentanti la spesa con l'intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione.
- c) Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- d) E' ammesso il pagamento con carte di credito o debito in tal caso è necessario fornire le ricevute telematiche di avvenuta transazione.
- d) autocertificazione dei requisiti

*Documenti da esibire*

- a) Atto di acquisto dell'immobile;
- b) Fattura impresa con indicato l'importo dell'IVA applicata

**SEZIONE IV – Spese per interventi di risparmio energetico (Rigo E61/E62)**

**Codice 1 - Riqualficazione energetica** (La detrazione massima consentita è di euro 100.000,00)

**Codice 2 - Interventi sull'involucro di edifici** (La detrazione massima consentita è di euro 60.000,00)

**Codice 3 - Installazione di pannelli solari** (La detrazione massima consentita è di euro 60.000,00)

**Codice 4 - Sostituzione di impianti climatizz.** (La detrazione massima consentita è di euro 30.000,00)

**Codice 5 - Acquisto e posa in opera di schermature solari** (La detrazione massima consentita è di euro 60.000,00)

**Codice 6 - Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse** (La detrazione massima consentita è di euro 30.000,00)

**Codice 7 - Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto spese sostenute a partire dal 1.1.2016** (La norma non prevede un tetto massimo di spesa).

**Codice 8 - Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (il tetto massimo di spesa è di Euro 40.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

**Codice 9 - Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali** finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (il tetto massimo di spesa è di Euro 40.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

**Codice 10 - Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualficazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico** (il tetto massimo di spesa è di Euro 136.000 (per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

**Codice 11 - Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualficazione energetica e riduzione di due classe del rischio sismico** (il tetto massimo di spesa è di Euro 136.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

**Codice 12 - Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi** nel 2018 (la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00)

**Codice 13 - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A o superiore eseguiti nel 2018** (La detrazione massima consentita è di euro 30.000,00)

**Codice 14 - Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori** effettuati nel 2018 (La detrazione massima consentita è di euro 100.000,00)

La detrazione d'imposta è pari al:

- 55% le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65% per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2018;
- 70% per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualficazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 75% per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualficazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
- 80% per le spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a ridurre di una classe il rischio sismico.
- 85% per le spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a ridurre di una classe il rischio sismico.
- 50% per le spese relative gli interventi di cui ai codici 5, 6, 12 e 13 sostenute nel 2018.

Indicare le spese sostenute a partire dall'anno 2008 per interventi per il risparmio energetico degli edifici esistenti.

Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare e va suddiviso tra i possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione e la detrazione per il risparmio energetico non è cumulabile con: le agevolazioni del 50% per il recupero del patrimonio edilizio né, dal 1.1.2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali.

La spesa è ripartibile per un numero di quote da tre a dieci per le spese sostenute nel 2008 ed in 10 quote annuali per le spese sostenute dal 2011.

**Documenti da esibire**

- a) Copia delle fatture documentanti la spesa con l'intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il costo della manodopera, se la fattura è stata emessa dopo il 14.05.2011 non vi è più l'obbligo di indicare il costo della manodopera.
- b) Copia dei bonifici bancari da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- c) Copia della comunicazione all'ASL competente per territorio relativa alla data di inizio dei lavori.
- d) Copia dell'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai

- requisiti tecnici richiesti o copia della certificazione dei produttori.
- e) Scheda informativa rilasciata da tecnici abilitati contenente gli interventi realizzati, i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui si sono eseguiti i lavori; la tipologia dell'intervento, il risparmio energetico che ne è conseguito, il costo con la quota relativa alla manodopera e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
  - e) Copia dell'attestato di certificazione energetica trasmessa all'ENEA.
  - f) In caso di spese condominiali, copia della certificazione dell'amministratore e tabella millesimale.

#### SEZ. V - Detrazioni per canoni di locazione

	<i>Documenti da esibire</i>
<b>Rigo E71 – codice 1 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale</b>	- Copia del contratto d'affitto registrato stipulato ai sensi della L. 431/98.
<b>Rigo E71 – codice 2 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale</b>	- Copia del contratto d'affitto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 e art. 4 commi 2 e 3 della L. 431/98.
<b>Rigo E71 – codice 3 - Detrazione per canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30 anni per abitazione principale (la detrazione spetta per i primi 3 anni dalla stipula del contratto)</b>	- Copia del contratto d'affitto registrato stipulato ai sensi della L. 431/98.
<b>Rigo E71 – ex codice 4 – Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale</b>	Tale detrazione non è più applicabile dall'anno di imposta 2017.
<b>Rigo E72 - Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (la detrazione spetta per i primi 3 anni dalla data di trasferimento)</b>	- Copia del contratto d'affitto registrato. - Copia del contratto di lavoro o lettera d'assunzione. - Autocertificazione.

<b>QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDEENZE</b>
---

#### **Rigo F1 - Acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2018**

Per gli acconti presentare la copia del Mod. F24 nel caso di versamenti effettuati direttamente dal dichiarante o Modello CU 2019 se il contribuente ha usufruito dell'assistenza fiscale dell'anno precedente.

- colonna 1 - riportare l'importo indicato nel punto 121 del CU 2019 (punto 321 per il coniuge) e/o l'importo indicato nel mod. F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2018 prima rata acconto IRPEF;
- colonna 2 - riportare l'importo indicato nel punto 122 del CU 2019 (punto 322 per il coniuge) e/o l'importo indicato nel mod. F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2018 seconda rata di acconto IRPEF;
- colonna 3 - riportare l'importo indicato nel punto 124 del CU 2019 (punto 324 per il coniuge);
- colonna 4 - riportare l'importo indicato nel mod. F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2018 acconto addizionale comunale;
- colonna 5 - riportare l'importo indicato nel punto 126 del CU 2019 (punto 326 per il coniuge) e/o l'importo indicato nel mod. F24 con il codice tributo 1840 anno 2018 prima rata di acconto cedolare secca;
- colonna 6 - riportare l'importo indicato nel punto 127 del CU 2019 (punto 327 per il coniuge) e/o l'importo indicato nel mod. F24 con il codice tributo 1841 anno 2018 seconda rata di acconto cedolare secca;

**730**  
2019**Rigo F3/F4 - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni**

Per le Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentare copia del quadro RX dell'UNICO 2018.

**Rigo F6 – Misura acconti per l'anno 2019 e rateazione del saldo 2018**

Barrare le caselle 1, 3 e 5 se non si vuole effettuare il versamento dell'acconto 2019 per IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca.

Indicare nelle caselle 2, 4 e 6 l'acconto in misura inferiore relativamente ad IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca.

Nella colonna 7 indicare il numero di rate (da 2 a 5) in cui si chiede di suddividere gli importi dovuti a saldo 2018 e come primo acconto 2019 relativamente ad IRPEF, addizionali, cedolare secca, ecc.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione pari allo 0,33% mensile.

**QUADRO G - CREDITI D'IMPOSTA****Rigo G1 - Colonna 1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**

*Documenti da esibire*

- Modello 730-3/2018 (Prospetto di liquidazione) o
- RN 47, Colonna 11, del Quadro RN dell'Unico PF 2018.

**Rigo G1 - Colonna 2 - Credito anno 2018**

*Documenti da esibire*

- Atto di acquisto "prima casa".
- Atto successiva vendita "prima casa".
- Atto di riacquisto della nuova "prima casa".

**Rigo G1 - Colonna 3 - Di cui compensato nel modello F24**

*Documenti da esibire*

- Modello F24.

**Rigo G10 – Erogazione scuola**

Per le erogazioni liberali fino a 100.000 Euro a favore delle scuole spetta un credito di imposta pari al 65% dell'erogazione effettuata nel 2016 e nel 2017, o pari al 50% per quelle effettuate nel 2018; da ripartire in 3 quote annuali.

*Documenti da esibire*

- ricevuta di versamento sul capitolo n. 3626 delle entrate del bilancio dello stato – cod. IBAN IT40H0100003245348013362600

**QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE**

In questo quadro è possibile scegliere se utilizzare tutto o parte del credito risultante da 730/2019 per pagare, mediante compensazione in F24 imposte non comprese nel modello 730 (es. IMU).

Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2014, se il modello F24 presenta un credito in compensazione, ma si chiude con un saldo finale maggiore di zero può essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite un intermediario abilitato) o mediante i servizi di internet banking.

Se il modello F24 per effetto della compensazione presenta un saldo finale uguale a zero, la sua presentazione potrà avvenire solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

In tutti questi casi non sarà possibile presentare il modello F24 cartaceo alla banca o all'ufficio postale.